
Cancellazioni d'ufficio

Cancellazioni d'ufficio imprese non più operative

L'ufficio Registro delle Imprese attiva la procedura di cancellazione di ditte individuali e società di persone non più operative ma tuttora iscritte al Registro delle Imprese (Decreto del Presidente della Repubblica 23/07/2004, n.247).

Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione delle imprese individuali sono

- decesso dell'imprenditore
- irreperibilità dell'imprenditore
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
- perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.

Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione delle società di persone e delle società semplici sono:

- irreperibilità presso la sede legale
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
- mancanza del codice fiscale
- mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine dei sei mesi
- decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

L'avvio del procedimento è comunicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento alle posizioni interessate.

Le imprese coinvolte dalla procedura di cancellazione sono pubblicate all'albo camerale per 45 giorni consecutivi.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra senza aver fornito elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'impresa, il procedimento si conclude con la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale.

Il Tribunale valuterà se nominare il liquidatore oppure trasferire gli atti al Giudice del registro delle Imprese per la successiva cancellazione.

art. 6

Misure protettive

1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva

istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore nè possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.

2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d).
3. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.
4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.
5. I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori **((rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1))**.

Cancellazioni d'ufficio 2024

Cancellazioni d'ufficio ai sensi del D.P.R. 247/2004

[AFFISSIONE n. 01 - data di pubblicazione 01/02/2024](#)

[AFFISSIONE n. 03 - data di pubblicazione 05/06/2024](#)

[AFFISSIONE n. 04 - data di pubblicazione 10/06/2024](#)

Cancellazioni d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 c.6, C.C.

[AFFISSIONE n. 01 - data di pubblicazione 04/01/2024](#)

[AFFISSIONE n. 02 - data di pubblicazione 30/05/2024](#)

[PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE n. 2024000023 del 11/03/2024](#)

[PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE n. 2024000047 del 14/05/2024](#)

Provvedimenti del Conservatore ai sensi dell'art. 40 del D.L. 76/2020 convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120

[PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE n. 2024000004 del 23/01/2024](#)

[PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE n. 2024000048 del 14/05/2024](#)

[PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE n. 2024000054 del 22/05/2024](#)

Per informazioni

Riferimento:	Ing. Giuseppe Ardimento
Indirizzo:	Corso Meridionale, 58 – 80143 Napoli
Telefono:	+39 0817607606
E-mail:	giuseppe.ardimento@na.camcom.it
Orari:	dal lunedì al giovedì dalle ore 8,50 alle ore 12,00 - venerdì dalle ore 8,50 alle 11,30 - martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle 15,00 (solo per informazioni)
Note	Nel caso in cui la società di persone o l'impresa individuale ritenga, a seguito di avvio del procedimento di cancellazione, di comunicare la propria operatività dovrà compilare e riprodurre su propria carta intestata questo schema fac-simile

Cancellazione società di capitali in liquidazione ex Art. 2490 CC

L'ultimo comma dell'articolo 2490 del Codice Civile dispone che qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio d'esercizio in fase di liquidazione, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.

La procedura di cancellazione dal Registro delle imprese può essere avviata solo per le società che si trovano nella fase di liquidazione. La cancellazione è disposta con provvedimento dal Conservatore del Registro delle imprese.

L'avvio del procedimento è comunicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento alle posizioni interessate. Le società di capitali in liquidazione dell'elenco sono invitate a depositare i bilanci d'esercizio relativi alle annualità di cui si è omesso il deposito ai sensi dell'art. 2490 cc. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, il procedimento si conclude con l'adozione da parte del Conservatore del Registro delle imprese di un provvedimento di cancellazione delle società dal Registro delle imprese.

Per informazioni

Riferimento: Giuseppe Palazzo
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C/2
Telefono: +39 081-7607627
E-mail: giuseppe.palazzo@na.camcom.it
Orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 8,50 alle ore 12,00 - venerdì dalle ore 8,50 alle 11,30 - martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle 15,00 (solo per informazioni)

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Mer 23 Ott, 2024

Condividi

Reti Sociali

Valutazione

Media: 4 (1 vote)

Aliquota